PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

14 aprile 2021 – II Sezione penale

R.G. n.[redacted] – n. 6 del ruolo camera consiglio

Ricorrente:[redacted]

Ricorre contro: Tribunale del Riesame di Torino, ordinanza del 30 dicembre 2020, depositata il 13 gennaio 2021

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti, visto l'ordine di servizio n. 28 del 2020 con il quale vengono stabilite le direttive secondo le quali debbano essere redatte le conclusioni scritte nella trattazione delle procedure ed in particolare che possa procedersi a conclusioni per schema in tutti i casi in cui non si presentino aspetti di significatività in fatto o in diritto, osserva:

Il primo motivo dell'impugnazione interposta da[redacted] deduce il vizio di falsa applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. *c*) e comma 2-*ter* c.p.p. in cui sarebbe incorso il Tribunale del Riesame di Torino nel confermare l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara in data 27 novembre 2020.

1. Col **primo sub-motivo** si deduce che l'ordinanza sarebbe nulla in quanto il GIP si sarebbe limitato a una mera attività di riproduzione della richiesta del P.M., non emergendo dalla lettura dell'ordinanza impugnata alcuna interposizione valutativa autonoma e propria, indicativa almeno dei motivi per cui detto GIP ha ritenuto di aderire alla ricostruzione della pubblica accusa.

Segnatamente, quest'ultimo si sarebbe limitato a parafrasare l'istanza avanzata dal PM, senza neppure analizzare il compendio investigativo.

Dal canto suo, il Tribunale del Riesame, esposte le premesse in fatto e i motivi di gravame, alla pagina 3, ha respinto l'eccezione preliminare circa la struttura della motivazione del provvedimento impugnato, e ha rilevato che il Gip ha ricostruito in modo autonomo il quadro indiziario e cautelare, senza limitarsi a copiare integralmente l'atto di impulso del PM, aggiungendo che il giudice di prime cure si è premurato di graduare le richieste della pubblica accusa: indice ulteriore di autonoma valutazione.

Col submotivo in delibazione invece si sostiene che la motivazione del Tribunale del Riesame non sia per nulla soddisfacente, non essendo affatto sufficiente per escludere la divisata nullità che il GIP abbia diversamente graduato l'ordinanza adottata.

1.1. Ciò posto, può convenirsi che la *ratio* della disposizione invocata dalla difesa e della conseguente sanzione di nullità per il caso di sua mancata osservanza vada rinvenuto nella necessità di salvaguardare l'obbligo, correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante, a fronte dell'esercizio di un autonomo potere, di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Sez. 6, 29 ottobre 2015, n. 47233, Rv. 265337). Accanto all'esigenza di preservare l'equidistanza tra l'organo requirente che ha richiesto la misura e l'organo giudicante (evenienza necessaria per controbilanciare il potere attribuito al giudice di provvedere *inaudita altera parte*: v. motivazione Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066, principio espresso in ordine alla non applicabilità del richiamato principio ex art. 292 c.p.p., al giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame e richiamato da Sez. 6, Sent., (ud. 22/10/2019) 13-01-2020, n. 1016) il contenuto assiologico della disposizione va, però, in particolare, arricchito agganciandola anche alla funzione di garanzia della libertà personale, del diritto di difesa che, anche per la diffusione dei sistemi informatici, appare strettamente connessa alla tecnica di redazione del provvedimento e sottende la necessità di

modalità di redazione del provvedimento dalle quali si evinca, con chiarezza, l'avvenuto esercizio della funzione di controllo affidata al giudice in relazione alla singola posizione processuale del soggetto attinto dalla misura ed alle specifiche contestazioni (Sez. 6, 8 ottobre 2019, n. 4128; ma si veda anche il resoconto sommario dei lavori della 2° Commissione permanente del Senato della Repubblica n. 81 del 22/01/2014, consultabile all'indirizzo web, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=736327&part=doc_dc-sedetit_isr, ove si legge che «l'articolo 9 introduce una modifica significativa all'articolo 292 dello stesso codice di rito, riguardante l'ordinanza del giudice che decide sulla richiesta del pubblico ministero per l'irrogazione delle misure cautelari. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si è inteso stabilire che il giudice, oltre all'esposizione delle specifiche esigenze cautelari, provvede a esporre la propria autonoma valutazione sugli elementi di fatto. È evidente la portata garantista di tale disposizione, volta a rendere più analitica la motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale»). Ne segue che, in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico, resa dal giudice funzionalmente competente all'emissione della misura, la nullità è sancita anche quale conseguenza della mancanza di un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra la difesa e l'accusa.

Ora, per un verso, tale requisito è stato riferito alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e a ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Santoro e altri, Rv. 272939; Sez. 4, Sent., (ud. 25/02/2021) 15-03-2021, n. 10014; per Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 275339 01 occorre dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme). Peraltro, neanche il ricorso all'utilizzo del sistema del copia-incolla, che realizza una

forma di incorporazione anche materiale della richiesta nel provvedimento giurisdizionale, può far ritenere che non si sia in presenza di autonoma valutazione quando l'ordinanza contenga, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, elementi indicativi della valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj e altro, Rv. 273429).

Al tempo stesso, può registrarsi un altro alveo giurisprudenziale, che giunge a una conclusione più restrittiva secondo cui non è sufficiente che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni ovvero solo per alcuni indagati, ovvero gradui diversamente le misure cautelari perché possa darsi una soluzione affermativa della sussistenza di un'autonoma valutazione, essendo a tal fine necessario che la autonoma valutazione del giudice sia espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche di ufficio (cfr., per tutte, Sez. 3, (ud. 13/09/2019) 13-11-2019, n. 45949; Sez. 3, (ud. 13/09/2019) 13-11-2019, n. 45949; Sez. 6, (ud. 03/07/2018) 31-07-2018, n. 36854; Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450-01; Sez. 6, (ud. 26/06/2018) 27-07-2018, n. 36064 e Sez. 5, n. 32444 del 01/06/2018, Vella Rv. 273580-01). In tale ottica teleologica, codesta Corte ha ritenuto rispettato il requisito dell'autonoma valutazione anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio *per relationem* alla richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, Tinnirello, Rv. 265645), fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della

misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (cfr Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv. 267350; sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, P.M. in proc. Vizzì, Rv. 273658).

La scelta fra le due diverse opzioni ermeneutiche non può prescindere dal rilievo per cui la cennata disposizione, siccome novellata, va configurata come proiezione necessaria della tutela della libertà personale, la quale si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa. Il tutto si esplica, appunto, anche mediante disposizioni processuali idonee a sanzionare «motivazioni delle esigenze cautelari "appiattite" su quelle del pubblico ministero richiedente (cfr. dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 1232 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739468.pdf)».

Ciò posto, è noto di fronte a una pluralità di interpretazioni possibili di una disposizione, i giudici sono tenuti a ricercare e preferire quella costituzionalmente adeguata, rifiutando quelle costituzionalmente incompatibili (Corte cost. sentt. 322 e 432 del 2007; ordd. 226 del 2008 e 146, 310 e 338 del 2009, 110, 192 e 322 del 2010, 15 e 101 del 2011), di modo che nell'alternativa lasciata aperta dal testo, e senza prescindere da questo, il giudice ha il dovere di seguire quella che consente di armonizzare le due distinte sfere della legalità, la legalità legale e la legalità costituzionale. Pertanto, l'interprete deve uniformare il diritto di cui è chiamato a dare applicazione al contenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate, rientrando tra i suoi compiti ricercare già sul piano della applicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la Costituzione in profondità nell'ordinamento. Nondimeno, occorre che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (come da insegnamento della Corte costituzionale: sentenze n. 25 del 2019, n. 58 del 2018; n. 63 del 2016; n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012). Si tratta allora di applicare una logica aperta e flessibile, di razionalità pratica (sentenza Corte costituzionale n. 172 del 1996), che tenga anche conto, nell'ambito di un'etica della responsabilità, dei principi di speditezza dell'azione giudiziaria e di economia di energie processuali, aventi

anch'essi pari rilievo costituzionale.

In applicazione di detto criterio ermeneutico e tenuto conto del divisato quadro complessivo in cui trova la sua ratio, anche costituzionale, l'inserimento delle parole «e autonoma valutazione» nell'ambito dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. *c*) *-c-bis*) esprime l'intenzione del legislatore di assicurare una tutela rafforzata al bene-interesse libertà personale, che può trovare una limitazione in sede cautelare allorché dal provvedimento reso si desuma che il giudicante abbia complessivamente svolto un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi sia in punto di *fumus*, sia in punto di *periculum* delle singole contestazioni e posizioni. In tal senso, occorre anche considerare in quali termini la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata complessivamente recepita nel predetto provvedimento dal giudicante rispetto al complesso degli indagati.

1.2. Calando le superiori coordinate nell'esame del caso di specie, non può dirsi che il giudicante non si sia giunto a una conclusione autonoma in grado di dar conto, sia pure in modo estremamente sintetico, dello svolgimento di un puntuale vaglio critico, senza rifugiarsi nell'adozione di formule di mero stile e apodittiche.

Conclusione, peraltro, confermata dall'esito complessivo della richiesta cautelare del PM, la quale non è stata supinamente accolta dal giudicante. Nessun "appiattimento", dunque: quest'ultimo, sul punto, ha infatti dimostrato autonomia di pensiero e di azione: come perspicuamente indicato nell'ordinanza alla pagina 3. Proprio questo diverso esito rispetto alla richiesta cautelare del pubblico ministero testimonia che il giudicante, di là del variamente declinabile tenore letterale del provvedimento, ha assolto il proprio obbligo istituzionale di una verifica puntuale e precisa delle singole contestazioni.

Pertanto, la reiezione del primo sub-motivo si impone.

2. Passando al **secondo sub-motivo**, non può non rilevarsi come esso siccome formulato patisca inammissibilità.

Infatti, è evidente che la parte privata sollecita codesta Corte a una novella delibazione del compendio indiziario, non adducendo alcun elemento di patente

contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudicante; né deducendo elementi probatori, aventi connotati di decisività, che il medesimo giudicante avrebbe omesso di considerare e che in un giudizio controfattuale avrebbero certamente o con ampia probabilità (indice di sicura irragionevolezza o illogicità motivatoria) condotto il medesimo a un'opposta conclusione.

In ultima analisi, la parte dimostra di non condividere la versione dei fatti accolta dai giudici di merito e chiede a codesta Corte di accogliere tale diversa interpretazione del compendio indiziario, attribuendo una diversa valenza sia alla circostanza per cui esso ricorrente in alcune denunce-querele è anch'egli presentato come vittima del raggiro; sia soprattutto ai contatti avuti con le persone offese, onde escludere che egli abbia condotto una sorta di "doppio gioco": il ricorso parla di "Giano bifronte".

Con tutta evidenza il ricorso impinge nel merito delle valutazioni probatorie, senza dedurre alcuna manifesta irragionevolezza; decisamente insussistente anche considerata la specifica analisi circa la sussistenza del sodalizio criminoso di cui all'ultimo periodo della pagina 3 dell'ordinanza impugnata.

3. **Il secondo motivo**, anche esso articolato in due sub-motivi, muove rilievi al ragionamento esposto in ordinanza circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha desunto la ricorrenza del pericolo di recidivanza specifica dai seguenti elementi:

- la sussistenza di plurime denunce per fatti analoghi;
- modalità della condotta: sistematica reiterazione di truffe attraverso una collaudata organizzazione;
- assenza di remore a danneggiare imprenditori in difficoltà economica;
- irrilevanza della cessazione della società [redacted]

Ciò posto, si conviene con la parte privata che non possa *ex se* assegnarsi alcun rilievo decisivo ai fini del giudizio prognostico che qui interessa alle notizie di reato, *recte* plurime denunce presentate nei confronti del [redacted]

Una diversa opzione cozza contro la doverosa, per quanto sopra detto, interpretazione

costituzionalmente orientata della soggetta materia e della necessità di preservare i beni-interessi della libertà personale, della difesa, e della presunzione di non colpevolezza, presidiati dagli artt. 13 Cost, tenuto conto del « rango assegnato, nel nostro ordinamento, al diritto alla libertà personale, definito «inviolabile» dall'art. 13, primo comma, Cost.» (così testualmente Corte cost. sentenza n. 191 del 2020); 24 Cost., quale esplicazione del diritto di difesa che non è posta in grado di controbattere in relazione a notizie di reato di cui potrebbe essere anche all'oscuro; 27, comma secondo, Cost., non potendo attribuirsi alla coercizione personale i tratti funzionali tipici della pena. Peraltro, attribuire valenza prognostica a notizie di reato che non siano state positivamente vagliate dall'autorità giudiziaria, quanto meno ai fini dell'esercizio dell'azione penale, significa fondare il giudizio su elementi assolutamente fragili, sia da un punto di vista fattuale, sia da un punto di vista giuridico.

Esclusa, dunque, ogni rilevanza alle denunce presentate nei confronti dell'odierno ricorrente, che non risultano sfociate in provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il giudizio prognostico ai fini della verifica del pericolo di recidivanza specifica, logicamente non può non tener coto della effettiva perdurante operatività del sodalizio criminoso.

Di tanto l'ordinanza non sembra farsi carico, non confrontandosi col dato riportato alla pagina 7 del ricorso per cui dal 2018 il [redacted] non avrebbe avuto più contatti con i restanti membri della detta associazione. Né si fa cenno a quale rilevanza possa essere assegnata alla detenzione del [redacted] che di detta associazione ha costituito la figura cardine.

Così come non verifica se la condotta criminosa possa essere condotta dal [redacted] anche senza il supporto di detta associazione.

Si reputa dunque che la verifica delle esigenze cautelari richieda un ulteriore approfondimento motivazionale

PER QUESTI MOTIVI

l'Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia

- Accogliere il secondo motivo del ricorso presentato dal difensore nell'interesse di [redacted] e per l'effetto annullare con rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'esigenze cautelari.

Roma, data del deposito

per il Procuratore generale

Fulvio Troncone, sostituto